

CIRCOLARE SETTIMANALE

NUMERO 16 DEL 24 APRILE 2025

LA SETTIMANA IN BREVE

- **LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA**

LA SCHEDA INFORMATIVA

- **IMBALLAGGI A RENDERE E TRATTAMENTO FISCALE AI FINI IVA**

Il trattamento fiscale degli imballi a rendere varia a seconda che ne sia pattuita la resa o meno. È possibile applicare la procedura semplificata con emissione di autofattura entro il 31 gennaio dell'anno successivo, ad eccezione del caso di pallet in legno usati. In questa scheda ne riepiloghiamo la disciplina.

- **ASSEGNO PERIODICO CORRISPOSTO AL CONIUGE NELLE DICHIARAZIONI**

Nella dichiarazione dei redditi è possibile per il contribuente indicare le spese sostenute per l'assegno periodico corrisposto al coniuge, in quanto tali somme sono deducibili. In questa scheda riepiloghiamo le modalità.

- **CONTRIBUTO PER L'AUTOPRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI NELLE PMI: DOMANDE ENTRO IL 17 GIUGNO 2025**

Prorogato alle ore 12.00 del giorno 17 giugno 2025 il termine finale per la presentazione delle domande di agevolazione, concessa sotto forma di contributo in conto impianti, per l'autoproduzione di energia da Fonti Rinnovabili nelle Pmi, a sostegno dei programmi di investimento finalizzati all'autoproduzione di energia elettrica ricavata da impianti solari fotovoltaici o minieolici, per l'autoconsumo immediato e per sistemi di accumulo/stoccaggio dell'energia dietro il contatore per autoconsumo differito. Nella consueta rubrica "Sapere per fare" riepiloghiamo nel dettaglio i soggetti beneficiari, le tipologie di interventi ammissibili e le modalità operative per accedere ai contributi.

PRASSI DELLA SETTIMANA

- **I DOCUMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

SCADENZARIO

- **SCADENZARIO DAL 24.04.2024 AL 09.05.2024**



Segue la carrellata delle principali notizie fiscali della settimana.

Compensi professionali ereditati: obbligo di fatturazione e IVA per gli eredi

Con la [Risposta n. 118 del 22 aprile 2025](#), l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che **gli eredi di un professionista deceduto** devono **emettere fattura e versare l'IVA** relativa a **compensi incassati per prestazioni rese dal defunto**, anche se la partita IVA era stata chiusa in vita. In tali casi, l'erede è tenuto a riaprire la partita IVA del *de cuius* per assolvere agli obblighi fiscali.

Inoltre, a seguito delle modifiche normative del 2024, **il committente non è più tenuto a emettere autofattura in caso di mancata fatturazione da parte dell'erede**, ma deve semplicemente comunicare l'irregolarità all'Agenzia delle Entrate entro 90 giorni, utilizzando il **codice TD29** nel Sistema di Interscambio (SDI).

Queste disposizioni rafforzano la responsabilità dell'erede nella gestione fiscale dei compensi ereditati, sottolineando l'importanza di adempiere tempestivamente agli obblighi per evitare sanzioni.

Tecnologie critiche ed emergenti: domanda di aiuti dal 30 aprile

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha ufficializzato, con [decreto direttoriale del 3 aprile](#), l'avvio della **misura STEP** (PN RIC 2021-2027), un nuovo **incentivo destinato a sostenere la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale nel campo delle tecnologie critiche ed emergenti**.

A partire **dal 30 aprile 2025**, le imprese interessate potranno accedere alla [piattaforma informatica](#) di Mediocredito Centrale S.p.A. per la **precompilazione delle domande**. L'**apertura ufficiale** dello sportello per l'invio delle richieste è fissata **alle ore 10:00 del 14 maggio 2025**.

La misura **è rivolta a imprese di qualsiasi dimensione**, purché in possesso di almeno due bilanci approvati alla data di presentazione della domanda. Possono partecipare anche i centri di ricerca. Sono **ammessi progetti riconducibili a ricerca industriale o sviluppo sperimentale, finalizzati alla creazione di nuovi prodotti, servizi o processi**, oppure **al miglioramento significativo di quelli già esistenti**, mediante l'impiego delle tecnologie ritenute strategiche dal regolamento STEP.

L'iniziativa si inserisce nell'ambito delle politiche nazionali ed europee per la competitività e l'innovazione, con l'obiettivo di rafforzare il sistema produttivo attraverso investimenti tecnologici ad alto impatto.

Dimissioni per assenze prolungate: chiarimenti dal Ministero del Lavoro

Con una [nota del 10 aprile 2025](#), il Ministero del Lavoro è intervenuto per fare chiarezza sull'applicazione dell'articolo 19 del **Collegato Lavoro (D.lgs. 203/2024)**, che disciplina i casi di **dimissioni per fatti concludenti**, ovvero nei casi in cui il **lavoratore si assenta ingiustificatamente per un periodo prolungato**.

Come già spiegato nella [circolare n. 6/2025](#), la norma stabilisce che, **in assenza di una giustificazione valida**, se il lavoratore si assenta per **oltre 15 giorni consecutivi**, il rapporto di lavoro



si considera **interrotto per volontà del dipendente**. In altre parole, è come se avesse rassegnato le dimissioni, **perdendo così il diritto alla NASpI** (indennità di disoccupazione).

A seguito delle osservazioni sollevate da parte dei consulenti del lavoro – preoccupati per le possibili rigidità applicative della norma – il Ministero ha confermato, con la recente nota, che **il termine di 15 giorni rappresenta un limite minimo**. Questo significa che **i contratti collettivi possono prevedere un termine più lungo, ma non uno più breve**.

L'obiettivo, ribadisce il Ministero, è quello di garantire al lavoratore **un tempo congruo per fornire eventuali giustificazioni** legate all'assenza, soprattutto in presenza di motivazioni legittime (malattia improvvisa, problemi familiari gravi, ecc.), evitando che un'interpretazione troppo rigida della norma possa penalizzare ingiustamente il dipendente.

La conferma dell'inderogabilità in pejus del termine rafforza la necessità, per i datori di lavoro, di **valutare attentamente i tempi e le modalità di gestione delle assenze ingiustificate**, anche alla luce delle previsioni dei singoli contratti collettivi applicati. È quindi consigliabile aggiornare i protocolli interni e informare i lavoratori delle implicazioni della norma.

Acconto IRPEF 2025: salvaguardia confermata

Nella seduta del 22 aprile 2025, il Consiglio dei Ministri ha approvato un nuovo [decreto legge in materia di acconti IRPEF](#), in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, che modifica la disciplina prevista per l'anno 2025, introducendo una norma di salvaguardia per evitare aggravii fiscali derivanti dalla riforma dell'IRPEF.

In seguito a tale intervento, viene confermato che i lavoratori dipendenti e i pensionati senza redditi aggiuntivi non dovranno versare alcun acconto IRPEF per il 2025. Il decreto legge, adottato in via d'urgenza, in pratica introduce norme di coordinamento tra il decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, attuativo della delega sulla riforma fiscale, e la legge di bilancio per il 2025, confermando quanto già preannunciato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nel comunicato stampa n. 32 del 25 marzo 2025 .

Formazione per i datori di lavoro: firmato l'accordo

Dopo una lunga attesa, è arrivata la firma ufficiale, il **17 aprile 2025**, nell'ambito della **Conferenza Stato-Regioni e Province autonome**, è stato sottoscritto il [nuovo Accordo](#) per la **formazione obbligatoria dei datori di lavoro in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro**. L'Accordo dà finalmente attuazione a quanto previsto dal **decreto-legge n. 146/2021**, che aveva introdotto modifiche all'**art. 37 del D.lgs. 81/2008**, imponendo un **percorso formativo specifico per i datori di lavoro** in quanto soggetti titolari di responsabilità diretta in materia di sicurezza.

Il nuovo testo, che **diventerà operativo con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale**, stabilisce:

- ◆ **La durata minima** dei corsi;
- ◆ **I contenuti formativi obbligatori**, con particolare riferimento alle responsabilità del datore di lavoro e al ruolo delle figure della prevenzione (preposti, dirigenti, RLS);
- ◆ **Le modalità di erogazione**, che potranno includere anche la formazione a distanza in modalità sincrona;
- ◆ **Le modalità di verifica dell'apprendimento**.



L'obiettivo è uniformare e rendere più efficace la formazione in ambito prevenzionistico, rafforzando la consapevolezza e le competenze dei datori di lavoro in merito agli obblighi di tutela della salute e sicurezza dei dipendenti. Con l'entrata in vigore dell'Accordo, partirà un **termine di 24 mesi** entro cui i soggetti obbligati dovranno **completare la formazione richiesta**.

Una precisazione importante riguarda i **corsi già svolti prima dell'entrata in vigore**: essi saranno considerati validi **solo se conformi ai requisiti** previsti dall'Accordo, sia per quanto riguarda i contenuti sia per le modalità di svolgimento.

IVA nei parchi divertimento: chiarimenti sull'aliquota per parcheggi e servizi accessori

Con la [Risposta a interpello n. 96 dell'11 aprile 2025](#), l'Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti **sull'aliquota IVA applicabile ai servizi accessori offerti da due parchi divertimento**, in particolare il servizio di parcheggio e il noleggio di ombrelloni e capanne (cabanas).

L'Agenzia conferma che i parchi divertimento, rientrando nella categoria degli spettacoli viaggianti, **possono usufruire dell'aliquota IVA ridotta al 10%** prevista dal n. 123 della Tabella A, parte III, allegata al DPR 633/1972.

Per **estendere tale aliquota ad altri servizi forniti all'interno del parco**, tali prestazioni devono essere **accessorie a quella principale**, in particolare, devono:

- ◆ Completare, integrare o rendere possibile la fruizione dello spettacolo/attrazione principale;
- ◆ Essere rese direttamente dalla stessa società o da terzi, ma a spese della stessa;
- ◆ Essere rivolte allo stesso cliente/fruitori del servizio principale.

Parcheggi sì, ombrelloni solo per il parco acquatico. Nel dettaglio:

- ◆ Il servizio di parcheggio, se destinato esclusivamente ai visitatori del parco, è considerato accessorio e quindi soggetto all'aliquota del 10%.
- ◆ Il noleggio di ombrelloni e cabanas, invece, riceve un trattamento differenziato:
 - ✓ È considerato accessorio e soggetto all'aliquota agevolata solo nel caso di parco acquatico, dove tale servizio è strettamente funzionale alla fruizione dell'attività principale.
 - ✓ Non può invece essere qualificato come accessorio nel contesto di un parco divertimenti classico (senza componenti balneari), e in questo caso si applicherà l'aliquota ordinaria del 22%.

Rimborso accise gasolio autotrazione 1° trimestre 2025: istanze fino al 30 aprile

Dal 1° al 30 aprile 2025 è possibile **presentare la dichiarazione**, da parte delle imprese di **autotrasporto**, necessaria alla fruizione **del beneficio fiscale** previsto dall'art. 24-ter del D.lgs. n.504/95, relativamente ai **consumi di carburante** effettuati nel **primo trimestre 2025** (periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 marzo).

Lo comunica l'Agenzia delle Dogane con [Nota del 28.03.2025 n. 195193](#). Per il **periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 marzo 2025**, il beneficio in oggetto spetta per:

- ◆ l'attività di **trasporto di merci** con veicoli di massa massima complessiva **pari o superiore a 7,5 tonnellate**
- ◆ l'attività di **trasporto di persone**
- ◆ l'attività di **trasporto di persone effettuata da enti pubblici o imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico**.



Sul sito Internet dell'Agenzia Dogane e Monopoli, all'indirizzo www.adm.gov.it è disponibile il **software** per la **compilazione e la stampa della dichiarazione**. Per i soggetti che **non si avvalgono del Servizio Telematico Doganale**, il contenuto della **dichiarazione** di consumo presentata in **forma cartacea** (qui in [formato xlsx](#) e in [formato ods](#)) **deve essere riprodotto su supporto informatico** (CD-rom, DVD, pen drive USB) da consegnare unitamente alla dichiarazione.

Concludiamo informando che scade il 30 aprile il termine entro il quale le PMI in possesso della certificazione di parità di genere ottenuta nel 2024, possono richiedere il relativo esonero contributivo dell'1% per tutto il personale.



IMBALLAGGI A RENDERE E TRATTAMENTO FISCALE AI FINI IVA

Il **trattamento fiscale degli imballi a rendere** varia a seconda che ne sia pattuita la resa o meno. È possibile applicare la procedura semplificata con emissione di autofattura entro il 31 gennaio dell'anno successivo, ad eccezione del caso di pallet in legno usati.

In questa scheda ne riepiloghiamo la disciplina.

IMBALLAGGI A RENDERE E TRATTAMENTO FISCALE AI FINI IVA

OPERAZIONE ACCESSORIA

Qualora gli imballaggi siano **ceduti insieme alla merce** che contengono, **senza pattuirne la resa**, la cessione degli imballaggi ha natura di **operazione accessoria** e, pertanto, i relativi corrispettivi concorrono a formare la **base imponibile** dell'**operazione principale** (ossia, della cessione della merce)¹, sempre che l'operazione accessoria:

- ♦ sia **effettuata**
 - ✓ **direttamente** dal **cedente**, o
 - ✓ per **suo conto**, e
- ♦ a **sue spese**.

Si applica, pertanto, alla cessione accessoria la **stessa aliquota IVA** della cessione principale.

Esempio emissione fattura con imballaggi accessori

Cedente ROSSI SRL Via Europa 10 Torino	Cessionario BIANCHI SRL Via Stati Uniti 50 Torino
Fattura di vendita 15 dicembre 2024 TD24 – fattura differita	
100 Magliette di cotone con logo	950 euro
5 pallet di legno (imballaggi a perdere)	50 euro
	Iva al 22% 220 euro
Totale documento	1.220 euro

IMBALLAGGI CON RESA

Qualora, invece, **sia espressamente pattuito il rimborso alla resa** degli imballaggi, la loro cessione è da ritenersi **operazione autonoma** in quanto **i corrispettivi degli imballaggi non concorrono a formare la base imponibile** ai fini IVA della merce ceduta²; è, tuttavia, necessario **evidenziare l'importo della cauzione nella fattura di vendita della merce**.

Nel caso in cui il cessionario **violì il patto di resa**, ossia non adempia

¹ ai sensi dell'art. 12 del DPR n. 633/1972.

² ai sensi dell'art. 15, comma 1, n. 4) del D.P.R. 633/1972.



	all'obbligo di restituire l'imballaggio, la cessione degli imballaggi non restituiti diventa operazione imponibile ai fini Iva. Pertanto, il cedente, in applicazione del principio generale di cui all'art. 21 del D.P.R. 633/1972, ai sensi del quale "per ciascuna operazione imponibile deve essere emessa una fattura", deve: ♦ determinare il valore dell'imballaggio non reso, e ♦ emettere una fattura, con aliquota IVA ordinaria, per ogni cessione di imballaggio non restituito.  L'effettiva restituzione degli imballaggi è condizione affinché siano esclusi dalla base imponibile ai fini dell'IVA gli importi relativi agli imballaggi dei quali sia stata pattuita la resa; la mancata restituzione degli stessi imballaggi rappresenta il presupposto inderogabile dell'emissione, nei confronti del cessionario, della fattura relativa alla cessione degli imballaggi non resi - separatamente dalla fatturazione della cessione della merce - assoggettata in via autonoma ad IVA con aliquota ordinaria. CESSIONE IMBALLAGGI CON RESA Operazione autonoma Cauzione fuori campo IVA Art. 15, comma 1, n. 4 del D.P.R. 633/1972 VIOLAZIONE DEL PATTO DI RESA Fatturazione imballaggio con IVA
PROCEDURA SEMPLIFICATA	La procedura semplificata descritta dal Decreto del Ministero delle Finanze dell'11.08.1975³, in relazione agli imballaggi e recipienti non restituiti, consente di emettere, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una sola fattura globale (di seguito anche "autofattura") per tutte le consegne effettuate nell'anno precedente, al netto dei resi. Per gli imballaggi ed i recipienti di cui all'art. 15, n. 4) del D.P.R. 633/1972 non restituiti può essere emessa, entro il 31 gennaio, una sola fattura globale/autofattura per tutte le consegne effettuate nell'anno precedente con la osservanza dei seguenti adempimenti. 1) le consegne e le restituzioni dei recipienti e degli imballaggi risultanti dalle fatture di vendita dei prodotti cui l'imballaggio e i recipienti stessi afferiscono devono essere annotate dal cedente, distintamente per tipo di recipiente e di imballaggio e per aliquota d'imposta, in apposito registro ⁴

³ emanato ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera b) del D.P.R. 633/1972.

⁴ tenuto a norma dell'art. 39 del D.P.R. 633/1972.



2)

il quantitativo degli imballaggi e dei recipienti da assoggettare all'imposta è **determinato per differenza**, sottraendo dai quantitativi complessivamente consegnati in **ciascun anno solare** quelli complessivamente restituiti nel periodo stesso, giuste le annotazioni effettuate nel registro di cui al punto 1)

3)

la **base imponibile** è **calcolata in relazione all'ammontare delle cauzioni** corrispondenti ai quantitativi dei diversi tipi di imballaggi e recipienti di cui al punto 2)

4)

la fattura, **in luogo dell'indicazione dei cessionari**, deve recare **apposita annotazione di riferimento al D.M. 11.08.1975**



Per **ammontare delle cauzioni** si intende il **prezzo effettivo** che viene **corrisposto** dall'impresa che non restituisce gli imballaggi o i recipienti afferenti i prodotti acquistati.

Pertanto, l'ammontare della **base imponibile** è costituito:

- ◆ dal **prezzo pattuito** o, in mancanza
- ◆ dal **valore normale** dei beni in questione⁵.

**Procedura
semplificata
Autofatturazione**

**Entro il 31 gennaio
anno successivo**

Registro delle consegne e restituzioni
Differenza per anno solare
Base imponibile prezzo pattuito
Annotazione D.M. 11.08.1975
(in luogo dei cessionari)

Esempio emissione autofattura procedura semplificata

Cedente ROSSI SRL Via Europa 10 Torino	Cessionario ROSSI SRL Via Europa 10 Torino
Autofattura al 31 gennaio 2025 TD27 - fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa	
5 contenitori (imballaggi a rendere) consegnati nell'anno 2024 non restituiti	1.000 euro Iva al 22% 220 euro
Totale documento	1.220 euro
D.M. 11.08.1975	

IMBALLAGGI NON RESI COSTITUITI DA PALLET DI LEGNO

Con la risposta a [interpello n. 76 del 20 marzo 2025](#), l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all'utilizzo della procedura semplificata con emissione di autofattura nel caso di imballaggi, in particolare quando si tratta di pallet, per i quali era stata originariamente pattuita la restituzione.

⁵ calcolato a norma dell'art. 14 del D.P.R. 633/1972.



L'Agenzia ricorda innanzitutto che, **a partire dal 1° gennaio 2015**, alle operazioni relative ai **bancali in legno (pallet) recuperati e reimmessi nei cicli di utilizzo successivi al primo**, si applica il meccanismo del **reverse charge**, ovvero dell'inversione contabile.

Questo regime, **introdotto con finalità antifrode**, riguarda tutte le fasi successive alla prima immissione sul mercato del pallet nuovo.

In pratica, ogni volta che un pallet già utilizzato viene nuovamente ceduto, si configura una cessione soggetta a reverse charge. Questo vale sia nel caso in cui l'impresa cedente effettui una **rivendita autonoma** del bancale, sia nel caso in cui l'impresa acquirente **non restituisca i pallet** ricevuti. In entrambe le ipotesi, la normativa impone l'emissione della fattura secondo le regole del reverse charge, previste dall'articolo 74, comma 7, del D.P.R. n. 633 del 1972.



Di conseguenza, la **mancata restituzione dei pallet da parte del cessionario** è considerata a tutti gli effetti una **cessione imponibile ai fini IVA**, soggetta all'inversione contabile. Non è quindi ammesso, in questo caso, il ricorso al sistema dell'autofattura disciplinato dal decreto ministeriale dell'11 agosto 1975, che resta riservato ad altri tipi di operazioni.

È possibile emettere:

- ◆ un'unica fattura per ciascun acquirente,
- ◆ **entro il 31 gennaio dell'anno successivo**,

per **tutti i pallet** di legno **non restituiti** nell'anno solare precedente.

La fattura unica per ciascun acquirente andrà emessa senza applicazione dell'imposta, con l'annotazione obbligatoria **"inversione contabile"**⁶.

Il cliente/acquirente sarà tenuto a porre in essere i dovuti adempimenti correlati, applicando l'IVA ad aliquota propria, al ricevimento della fattura unica emessa in reverse charge.

Esempio emissione fattura pallet usati non resi

Cedente ROSSI SRL Via Europa 10 Torino	Cessionario BIANCHI SRL Via Stati Uniti 50 Torino
Fattura al 31 gennaio 2025 TD24 – Fattura differita	
5 contenitori (pallet legno usati) consegnati nell'anno 2024 non restituiti	1.000 euro

⁶ di cui all'art. 74, comma 7 del D.P.R. 633/1972.



	Inversione contabile - Art. 74, comma 7 del D.P.R. 633/1972
RESTITUZIONE OLTRE L'ANNO	Quando un imballaggio a rendere viene restituito oltre l'anno e nel frattempo il fornitore ha già emesso un'autofattura per regolarizzare la mancata restituzione, è possibile correggere l'operazione. La normativa fiscale consente infatti di operare una variazione in diminuzione dell'IVA in presenza di determinate condizioni. In particolare, l'articolo 26, comma 2 del D.P.R. 633/1972 stabilisce che, se una cessione o prestazione per la quale è stata emessa fattura viene meno in tutto o in parte, oppure se ne riduce l'importo imponibile (ad esempio, per nullità, revoca, risoluzione o eventi simili), il cedente ha diritto alla detrazione dell'imposta già versata, registrando la variazione secondo le regole dell'articolo 25. Il termine "e simili" ha un significato ampio: include tutte le situazioni in cui, anche dopo la fatturazione e registrazione dell'operazione, si verifica un evento che ne modifica o annulla gli effetti economici. È importante che tale variazione e la relativa causa siano documentate e annotate correttamente, come confermato anche da prassi e giurisprudenza⁷. Nel caso in cui il cliente restituisca l'imballaggio in un momento successivo all'emissione dell'autofattura (ma in linea con l'accordo originario di resa), l'Agenzia delle Entrate riconosce che si può procedere alla variazione in diminuzione⁸. La restituzione, infatti, rappresenta una sorta di "sopravvenuta nullità" dell'operazione precedentemente autofatturata. Il fornitore che riceve indietro gli imballaggi dovrà: ◆ registrare la variazione nell'apposito registro IVA, indicando chiaramente il collegamento con le consegne precedenti e con le fatture di vendita dei prodotti cui quegli imballaggi erano legati; ◆ specificare, per ogni restituzione: ✓ il tipo di imballaggio o recipiente restituito; ✓ l'aliquota IVA applicata in origine.  Questa possibilità non si applica ai pallet in legno soggetti al meccanismo del reverse charge previsto dall'art. 74, comma 7 del D.P.R. 633/1972. In questi casi, il regime fiscale prevede regole diverse e più restrittive, che non consentono la rettifica tramite la procedura sopra descritta.

⁷ [risoluzione n. 42/E del 17.02.2009](#), [risoluzione n. 85/E del 31.03.2009](#) e Cassazione n. 91952 del 06.07.2001.

⁸ ai sensi dell'art. 26, comma 2 del D.P.R. 633/1972.



ASSEGNO PERIODICO CORRISPOSTO AL CONIUGE NELLE DICHIARAZIONI

Nella dichiarazione dei redditi è possibile per il contribuente indicare le spese sostenute per l'assegno periodico corrisposto al coniuge, in quanto tali somme sono deducibili.

In questa scheda riepiloghiamo le modalità.

ASSEGNO PERIODICO CORRISPOSTO AL CONIUGE NELLE DICHIARAZIONI	
PREMESSA	Nella dichiarazione dei redditi 2025 (inerente all'anno di imposta 2024) sono deducibili dal reddito le spese sostenute per l'assegno periodico corrisposto al coniuge, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lett. c), del TUIR. In particolare, sono deducibili dal reddito complessivo i versamenti periodici effettuati al coniuge, anche se residente all'estero, a seguito: ♦ di separazione legale ed effettiva, ♦ di scioglimento o annullamento del matrimonio o ♦ di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura indicata nel provvedimento dell'autorità giudiziaria o nell'accordo raggiunto, a seguito della convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati o dinanzi all'Ufficiale dello stato civile, di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio⁹. Sono, altresì, deducibili le somme pagate a titolo di arretrati che, anche se versate in unica soluzione, costituiscono una integrazione degli assegni periodici corrisposti in anni precedenti e, pertanto, sono a questi ultimi assimilati.  Se la somma indicata nel provvedimento è comprensiva anche della quota relativa al mantenimento dei figli, salva diversa indicazione, si considera destinata al mantenimento di questi ultimi il 50% della somma, indipendentemente dal numero dei figli¹⁰. La quota-parte destinata al mantenimento dei figli non è deducibile dal coniuge che la corrisponde.
	È deducibile anche il c.d. "contributo casa", ovvero le somme corrisposte per il pagamento del canone di locazione e delle spese condominiali dell'alloggio del coniuge separato che siano: ♦ disposti dal giudice, ♦ quantificabili e ♦ corrisposti periodicamente.

⁹ di cui agli artt. 6 e 12 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 13.

¹⁰ art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1988, n. 42



	La quantificazione del "contributo casa", se non stabilito direttamente dal provvedimento dell'autorità giudiziaria, può essere determinata per relationem qualora il provvedimento preveda, ad esempio, l'obbligo di pagamento dell'importo relativo al canone di affitto o delle spese ordinarie condominiali relative all'immobile a disposizione dell'ex coniuge.  Nel caso in cui dette somme riguardino l'immobile a disposizione della moglie e dei figli, la deducibilità è limitata alla metà delle spese sostenute. Come indicato anche dall'Agenzia delle Entrate, devono ritenersi deducibili le somme corrisposte in sostituzione dell'assegno di mantenimento per il pagamento delle rate di mutuo intestato all'ex coniuge nel caso in cui, dalla sentenza di separazione, risulti che l'altro coniuge non abbia rinunciato all'assegno di mantenimento. <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">CONTRIBUTO CASA</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>somme corrisposte per il pagamento del canone di locazione e delle spese condominiali</td><td>Deducibili</td></tr> <tr> <td>somme corrisposte per il pagamento del canone di locazione e delle spese condominiali che riguardino l'immobile a disposizione della moglie e dei figli</td><td>Deducibili al 50%</td></tr> <tr> <td>somme corrisposte in sostituzione dell'assegno di mantenimento per il pagamento delle rate di mutuo</td><td>Deducibili</td></tr> </tbody> </table>	CONTRIBUTO CASA		somme corrisposte per il pagamento del canone di locazione e delle spese condominiali	Deducibili	somme corrisposte per il pagamento del canone di locazione e delle spese condominiali che riguardino l'immobile a disposizione della moglie e dei figli	Deducibili al 50%	somme corrisposte in sostituzione dell'assegno di mantenimento per il pagamento delle rate di mutuo	Deducibili
CONTRIBUTO CASA									
somme corrisposte per il pagamento del canone di locazione e delle spese condominiali	Deducibili								
somme corrisposte per il pagamento del canone di locazione e delle spese condominiali che riguardino l'immobile a disposizione della moglie e dei figli	Deducibili al 50%								
somme corrisposte in sostituzione dell'assegno di mantenimento per il pagamento delle rate di mutuo	Deducibili								
ASSEGNO E ADEGUAMENTO ISTAT	Le maggiori somme corrisposte al coniuge a titolo di adeguamento Istat sono deducibili solo nel caso in cui la sentenza del giudice preveda espressamente un criterio di adeguamento automatico dell'assegno dovuto all'altro coniuge. Resta esclusa, quindi, la possibilità di dedurre assegni corrisposti volontariamente al fine di sopperire alla mancata indicazione da parte del Tribunale di meccanismi di adeguamento dell'assegno di mantenimento. <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">MAGGIORI SOMME CORRISPOSTE PER ADEGUAMENTO ISTAT</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Previste espressamente dal giudice</td><td>Deducibili</td></tr> <tr> <td>Corrisposti volontariamente</td><td>Non deducibili</td></tr> </tbody> </table>	MAGGIORI SOMME CORRISPOSTE PER ADEGUAMENTO ISTAT		Previste espressamente dal giudice	Deducibili	Corrisposti volontariamente	Non deducibili		
MAGGIORI SOMME CORRISPOSTE PER ADEGUAMENTO ISTAT									
Previste espressamente dal giudice	Deducibili								
Corrisposti volontariamente	Non deducibili								
ASSEGNI ALIMENTARI PERIODICI	Gli assegni alimentari periodici corrisposti dal contribuente all'ex coniuge, tramite trattenute sulle rate di pensione, sono deducibili anche qualora tali importi siano utilizzati dal contribuente in compensazione di un credito vantato nei confronti dell'ex coniuge per somme eccedenti al dovuto che sono state versate in suo favore.								
QUANDO NON SPETTA LA DEDUZIONE	Come espressamente indicato dall'Agenzia delle Entrate, la deduzione non spetta per:								



	◆ le somme corrisposte in unica soluzione al coniuge separato o divorziato; ◆ l'assegno corrisposto al coniuge, qualificato dal provvedimento dell'autorità giudiziaria nella forma dell'una tantum. Questo divieto vale anche se il relativo pagamento avviene in maniera rateizzata. In tal caso, la rateizzazione del pagamento, infatti, costituisce solo una diversa modalità di liquidazione dell'importo pattuito tra le parti, il quale mantiene, comunque, la caratteristica di dare risoluzione definitiva ad ogni rapporto tra i coniugi e non va quindi confuso con la corresponsione periodica dell'assegno, il cui importo è invece rivedibile nel tempo; ◆ le somme corrisposte dal coniuge a titolo di quota di mutuo versata in sostituzione dell'assegno di mantenimento, nel caso in cui l'altro coniuge abbia comunque rinunciato all'assegno di mantenimento.
LIMITI DI DEDUCIBILITÀ	Per espressa previsione, tali assegni e somme sono deducibili fino a concorrenza del reddito complessivo .
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA E DA CONSERVARE	Per prendere visione della somma riportata sull'atto e, se previsto, la rivalutazione di tale importo, è necessario conservare: ◆ sentenza di separazione o di divorzio, ◆ accordo omologato dal giudice (in caso di separazione consensuale),¹¹ ◆ accordo di negoziazione assistita tra avvocati,¹² ◆ bonifici, ovvero ricevute rilasciate dal soggetto che ha percepito la somma per verificare gli importi effettivamente versati nel 2024 o dal contratto d'affitto o dalla documentazione da cui risulti l'importo delle spese condominiali, nonché dalla documentazione comprovante l'avvenuto versamento.
DETRAZIONE IRPEF PER IL CONIUGE CHE RICEVE L'ASSEGNO	Oltre alla deduzione spettante a chi li corrisponde, esiste un'agevolazione fiscale anche per il coniuge che riceve l'assegno, sotto forma di detrazione IRPEF. La detrazione IRPEF non deve essere rapportata ad alcun periodo dell'anno e varia in base al reddito complessivo del contribuente beneficiario dell'assegno¹³. Ecco le fasce previste secondo le istruzioni del Modello Redditi PF 2025: ◆ Reddito fino a 8.500 € Detrazione fissa pari a 1.955 euro. ◆ Reddito da 8.500 a 28.000 € Detrazione calcolata con la formula: $700 + (1.255 \times \text{Quoziente})$ dove $\text{Quoziente} = (28.000 - \text{Reddito per detrazioni}) / 19.500$ ◆ Reddito da 28.000 a 50.000 €

¹¹ di cui all'art. 6 del D.L. n. 132 del 2014.

¹² di cui all'art. 12 del D.L. n. 132 del 2014.

¹³ Si ricorda che a seguito dell'introduzione dell'istituto della cedolare secca, la norma prevede che il reddito fondiario assoggettato alla cedolare secca deve essere aggiunto al reddito complessivo per determinare le detrazioni fiscali; inoltre, dall'anno di imposta 2023, si deve tener conto anche della base imponibile assoggettata a imposta sostitutiva relativa alle nuove disposizioni previste per le mance del settore turistico alberghiero.





	Detrazione calcolata con la formula: $700 \times \text{Quoziente}$ dove $\text{Quoziente} = (50.000 - \text{Reddito per detrazioni}) / 22.000$ ♦ Reddito superiore a 50.000 € Nessuna detrazione spettante.
--	---





CONTRIBUTO PER L'AUTOPRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI NELLE PMI DOMANDE ENTRO IL 17 GIUGNO 2025

INTRODUZIONE

Prorogato alle ore 12.00 del giorno 17 giugno 2025 il termine finale per la **presentazione delle domande** di **agevolazione**, concessa sotto forma di **contributo in conto impianti**, per l'**autoproduzione di energia da Fonti Rinnovabili nelle Pmi**¹⁴, a sostegno dei programmi di investimento finalizzati all'**autoproduzione di energia** elettrica ricavata da impianti solari fotovoltaici o minieolici, per l'autoconsumo immediato e per sistemi di accumulo/stoccaggio dell'energia dietro il contatore per autoconsumo differito.

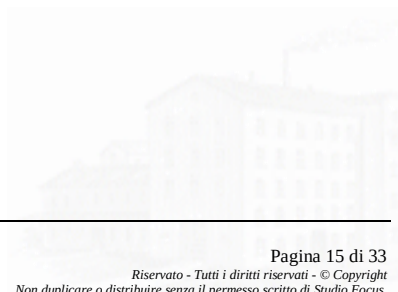
Con il [decreto del 14 marzo 2025 del Ministro delle imprese e del Made in Italy](#) sono stati definiti i **termini, le modalità di presentazione delle domande e la documentazione** necessaria per accedere agli incentivi previsti dal [decreto 13 novembre 2024](#) che dà attuazione all'Investimento 16 del PNRR (Missione 7 "REPowerEU"), con l'obiettivo di sostenere le PMI nella realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

Nella consueta rubrica "Sapere per fare" riepiloghiamo nel dettaglio i soggetti beneficiari, le tipologie di interventi ammissibili e le modalità operative per accedere ai contributi.

INDICE DELLE DOMANDE

1. **Che cosa** prevede il sostegno alle PMI per l'autoproduzione da FER?
2. **Chi** sono i **soggetti beneficiari**?
3. **Quali** sono i **programmi** di investimento **ammissibili**?
4. **Quali** sono le **spese ammissibili**?
5. **Quali** sono le **agevolazioni concedibili**?
6. **Quali** sono **termini e modalità** di presentazione **della domanda**?
7. **Come** avviene l'**erogazione** del contributo?

¹⁴ di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto direttoriale 14 marzo 2025.



DOMANDE E RISPOSTE

D.1. CHE COSA PREVEDE IL SOSTEGNO ALLE PMI PER L'AUTOPRODUZIONE DA FER?

R.1. La misura¹⁵ prevede **agevolazioni** concesse sotto forma di **contributo in conto impianti**, per i **programmi di investimento** delle **piccole e medie imprese** finalizzati all'autoproduzione di energia elettrica ricavata da **impianti solari fotovoltaici o minieolici**, per **l'autoconsumo immediato e per sistemi di accumulo/stoccaggio** dell'energia dietro il contatore per autoconsumo differito.

La misura dispone di una **dotazione finanziaria complessiva** pari a **320 milioni di euro**, al lordo dei compensi spettanti al Soggetto Attuatore Invitalia, nell'ambito della quale sono previste due riserve specifiche:

- ♦ **40% delle risorse** è riservato ai progetti da realizzare nelle seguenti regioni del **Mezzogiorno: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.**
- ♦ **40% delle risorse** è destinato a favore delle **micro e piccole imprese**, come definito dalla normativa vigente.

Se al termine dell'istruttoria le domande presentate **non esauriscono completamente le riserve** (territoriale o dimensionale), le **risorse residue** saranno **rimesse a disposizione** per finanziare:

- ♦ domande provenienti da **altre aree del Paese**, e/o
- ♦ domande presentate da **imprese di media dimensione.**

D.2. CHI SONO I SOGGETTI BENEFICIARI E QUALI SONO I REQUISITI RICHIESTI?

R.2. L'incentivo si rivolge alle **PMI in tutta Italia**, ad esclusione delle imprese che operano nel settore carbonifero e della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell'acquacoltura.

Per essere ammesse all'agevolazione, le **imprese richiedenti** devono:

- ♦ **Essere PMI** (secondo la definizione UE: Raccomandazione 2003/361/CE).
- ♦ **Essere regolarmente costituite, iscritte e attive** nel Registro delle Imprese.
- ♦ **Avere una sede operativa o unità produttiva ubicata in Italia** presso cui viene realizzato il programma di investimento.
- ♦ **Essere in regola con gli obblighi contributivi, fiscali e previdenziali.**
- ♦ **Non essere in stato di difficoltà** alla data del 31 dicembre 2019, come da Regolamento UE n. 651/2014.
- ♦ **Non avere procedure concorsuali in corso né essere in stato di liquidazione volontaria.**
- ♦ **Non avere ricevuto e non rimborsato aiuti dichiarati illegali o incompatibili dalla Commissione Europea.**
- ♦ **Non essere destinatarie di provvedimenti di revoca per altre agevolazioni concesse dal Ministero, se non seguiti da integrale restituzione.**
- ♦ **Essere in possesso di una diagnosi energetica ex ante**, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 3, del medesimo decreto.

¹⁵ In attuazione delle finalità della **Misura 7 REPowerEU, Investimento 16 – Sostegno per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle PMI**, finanziato con risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (**PNRR**).





Le predette imprese **non devono operare** nell'ambito dei **settori** indicati [nell'allegato 1](#) del decreto del 14.03.2025, **sulla base della classificazione ATECO 2025**¹⁶.

In considerazione dell'entrata in vigore il 1° gennaio 2025 della nuova classificazione ATECO 2025, che è stata adottata operativamente a partire dal 1° aprile 2025 in sostituzione dell'attuale classificazione ATECO 2007 – Aggiornamento 2022, sarà previsto un periodo di transizione per consentire l'adeguamento di tutti i sistemi connessi alle verifiche inerenti alle attività di impresa.

Pertanto, si rimanda alla [tabella di conversione dei codici ATECO 2025 esclusi verso ATECO 2007](#) presente sul sito dedicato alla misura, ad integrazione dell'allegato 1 del Decreto direttoriale del 13 marzo 2025.

Sono in ogni caso **escluse dalle agevolazioni**¹⁷ le **PMI** che operano nel **settore carbonifero** e della **produzione primaria di prodotti agricoli** e della **pesca e dell'acquacoltura**,

Sono altresì **escluse** dall'accesso alle agevolazioni:

- ◆ **Le industrie ad alto consumo di energia:** le imprese che, alla data di presentazione della domanda, risultano inserite nell'elenco ufficiale della Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA) come "imprese energivore" (ovvero ad elevato fabbisogno energetico), secondo quanto stabilito dalla legge n. 167/2017.
- ◆ **Le industrie ad alte emissioni di CO₂:** quelle imprese che svolgono attività soggette al sistema europeo di scambio delle quote di emissione (ETS) e che producono emissioni di gas serra superiori o uguali ai limiti di riferimento stabiliti a livello UE.



Le **imprese** operanti nel settore della **produzione, del noleggio e della vendita di veicoli** possono accedere alle agevolazioni solo qualora i **ricavi lordi connessi all'attività** svolta nell'unità produttiva oggetto di intervento derivino **in misura pari ad almeno il 50% dalla produzione, dal noleggio o dalla vendita di veicoli a zero emissioni**.

D.3. QUALI SONO I PROGRAMMI DI INVESTIMENTO AMMISSIBILI?

R.3. Sono ammissibili i **programmi di investimento** in **beni materiali nuovi strumentali** all'esercizio d'impresa e in correlate tecnologie digitali che devono:

- ◆ Riguardare l'installazione di **impianti solari fotovoltaici o di impianti mini eolici per autoconsumo immediato**,
- ◆ essere **economicamente sostenibili**,
- ◆ contribuire alla **decarbonizzazione dei processi produttivi**.

Ai fini della possibilità di **autoconsumo differito**, **possono essere integrati** con **sistemi di stoccaggio** (accumulo) **dietro il contatore**, purché la componente di stoccaggio assorba almeno il 75% della sua energia dall'impianto solare fotovoltaico o mini eolico collegato direttamente, su base annua.

¹⁶ che rispetta anche le indicazioni operative previste nell'ambito dell'Investimento 16 "Sostegno per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle PMI" e contenute nell'Allegato della Decisione di esecuzione del Consiglio del 14 maggio 2024.

¹⁷ Al fine di garantire il rispetto del principio DNSH, ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 852/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020.



PROGRAMMI DI INVESTIMENTO - REQUISITI TECNICI E OPERATIVI	
Tecnologia	Solo una tra fotovoltaico oppure mini-eolico per singolo progetto.
Diagnosi energetica ex ante	Obbligatoria e redatta da tecnico qualificato, EGE o ESCo. Se già in possesso, va integrata con gli elementi del nuovo progetto.
Autoconsumo	L'energia prodotta deve essere interamente destinata all'autoconsumo immediato dell'unità produttiva. L'eccedenza può essere accumulata o immessa in rete.
Localizzazione	Impianti installati su edifici esistenti o loro pertinenze durevoli.
Unità produttiva	Il progetto deve riguardare una sola unità, nella disponibilità dell'impresa.
Tempistiche	Il programma deve essere completato entro 18 mesi dalla concessione delle agevolazioni. Per data di ultimazione del programma di investimento si intende la data dell'ultimo titolo di spesa rendicontato e ritenuto ammissibile alle agevolazioni o, nel caso di operazione di leasing finanziario, la data dell'ultimo verbale di consegna dei beni.
Importo spese	Spese comprese tra 30.000 e 1.000.000 euro .
Avvio lavori	Solo dopo la presentazione della domanda. Il programma si considera avviato se si verifica una delle seguenti condizioni: ♦ l'impresa ha assunto impegni giuridicamente vincolanti, ivi inclusa la stipula di contratti o l'emissione di conferme d'ordine, atti a ordinare macchinari, attrezzature, impianti o qualsiasi altro impegno che renda irreversibile il programma, a seconda di quale condizione si verifichi prima; ♦ sono state emesse fatture relative a uno o più beni che compongono il programma; ♦ sono stati effettuati pagamenti, anche in acconto, relativi a uno o più beni che compongono il programma.
Conformità ambientale	Il progetto deve rispettare il principio DNSH ("non arrecare danno significativo") e le normative UE e nazionali.
Coerenza urbanistica	Deve rispettare le pianificazioni edilizie e ottenere, se previsto, la valutazione di impatto ambientale (VIA).

D.4. QUALI SONO LE SPESE AMMISSIBILI?



R.4. Sono ammissibili **le spese direttamente collegabili** e funzionali **alla realizzazione dei programmi di investimento** di cui sopra oggetto di richiesta di agevolazione¹⁸.

SPESE AMMISSIBILI	
VOCE DI SPESA	DESCRIZIONE
a. Impianti	Fotovoltaico o minieolico , comprese installazione e messa in esercizio
b. Tecnologie digitali	Apparecchiature strettamente connesse al funzionamento degli impianti
c. Sistemi di accumulo	Solo se integrati e con almeno il 75% di energia assorbita dall'impianto
d. Diagnosi energetica ex ante	necessaria alla pianificazione degli interventi, a condizione che tale adempimento non risulti obbligatorio per il soggetto proponente ai sensi della normativa di riferimento (max 3% del totale spese ammissibili di cui alle lettere a), b), c).).

Se l'investimento viene realizzato tramite **leasing finanziario**, l'impresa beneficiaria deve:

- ♦ esercitare fin da subito (cioè, al momento della firma del contratto) l'opzione di acquisto del bene prevista nel contratto stesso;
- ♦ l'effetto dell'opzione scatterà alla fine del periodo di locazione, ma l'impegno all'acquisto deve essere già assunto all'inizio;
- ♦ questo impegno può essere formalizzato anche con una appendice al contratto, che diventa parte integrante dell'accordo.

Ai fini dell'ammissibilità, tutte **le spese devono**:

- ♦ essere **sostenute dopo la presentazione** della domanda,
- ♦ essere relative a **immobilizzazioni materiali e immateriali nuove**, acquistate da terzi non collegati e a prezzi di mercato,
- ♦ **essere riferite a beni ammortizzabili e capitalizzati**, ad eccezione delle immobilizzazioni acquisite tramite leasing finanziario, che figurano nell'attivo dello stato patrimoniale del soggetto beneficiario e mantengono la loro funzionalità rispetto al programma di investimento per almeno 3 anni dalla data di ultimazione del programma di investimento. È, comunque, consentita la sostituzione di impianti o attrezzature obsoleti o guasti entro tale periodo,
- ♦ essere riferite a beni **utilizzati esclusivamente nell'unità** produttiva oggetto del programma di investimento,
- ♦ essere conformi ai criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE),
- ♦ essere pagate esclusivamente tramite bonifici bancari, SEPA Credit Transfer ovvero ricevute bancarie (RI.BA.), in modo da consentire la piena **tracciabilità delle operazioni**,
- ♦ essere conformi alle norme applicabili con riferimento ai progetti finanziati a valere sulle risorse stanziati dal PNRR.

¹⁸ Secondo quanto disposto [dall'articolo 7 del decreto 13 novembre 2024](#).





L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è un costo ammissibile solo se questa non sia recuperabile nel rispetto della normativa nazionale di riferimento.

Sono **escluse le spese**:

- ◆ per **consulenze continuative o ricorrenti**, come:
 - ✓ consulenza fiscale
 - ✓ consulenza legale
 - ✓ attività pubblicitarie
- ◆ per l'**acquisto di beni usati**
- ◆ per **lavori eseguiti "in economia"**, cioè con personale e mezzi propri dell'impresa
- ◆ per l'**acquisto o affitto di terreni e fabbricati**
- ◆ per **pagamenti effettuati verso soggetti che non hanno partita IVA**
- ◆ per **servizi di tipo gestionale** (es. direzione, amministrazione, supervisione non tecnica)
- ◆ **verso società** collegate o controllate, ovvero:
 - ✓ società che hanno rapporti societari con l'impresa beneficiaria (come definite dall'art. 2359 del Codice Civile),
 - ✓ società che hanno soci, amministratori o rappresentanti in comune, salvo che l'impresa dimostri che quella società è l'unico fornitore disponibile del bene o servizio richiesto.
- ◆ per **beni di valore inferiore a 500 euro** (IVA esclusa).



Dopo la presentazione della domanda, all'impresa richiedente viene comunicato il **codice unico di progetto (CUP)** che **deve essere presente sulle fatture** relative alle prestazioni agevolate.

Ogni fattura deve riportare la **dicitura** "*Agevolazioni di cui all'articolo 8 del decreto ministeriale 13 11 2024_FER – Progetto ID CUP*".

Con riferimento ai titoli di spesa in formato elettronico, **la suddetta dicitura può essere apposta nell'oggetto o nel campo note**. Se non è possibile inserire per esteso questa dicitura, è necessario comunque l'inserimento del CUP all'interno della fattura elettronica, tenuto conto delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 6 e 7, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.

D.5. QUALI SONO LE AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI?

R.5. Le agevolazioni previste per le PMI che investono in impianti per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili sono concesse **sotto forma di contributo in conto impianti**, nei limiti delle risorse disponibili e nel rispetto del regolamento europeo sugli aiuti di Stato (Regolamento GBER).

In particolare:

- ◆ Le **spese per l'installazione di impianti fotovoltaici o mini-eolici** e delle relative tecnologie digitali¹⁹ possono essere rimborsate fino a:
 - ✓ **30%** per le **medie imprese**,

¹⁹ art. 7, comma 1, lett. a e b.



✓ **40%** per le **piccole imprese**.

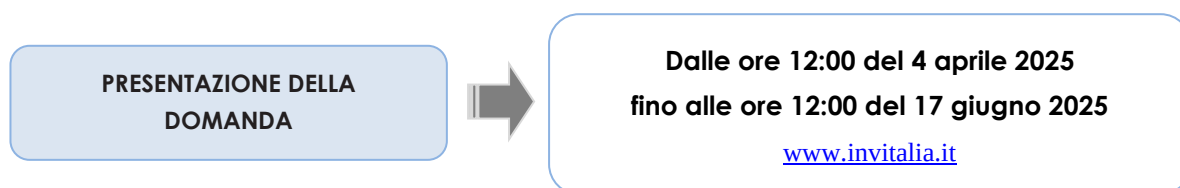
- ◆ Le **spese per i sistemi di accumulo dell'energia**²⁰ possono essere agevolate fino a un massimo del **30%**.
- ◆ Le **spese per la diagnosi energetica ex ante**²¹, se non obbligatorie per legge, possono essere coperte fino al **50%**, nel limite del 3% del totale delle altre spese agevolabili, come previsto dal regolamento GBER.

È importante sottolineare che **non è possibile ottenere più di un contributo pubblico sullo stesso costo**: ogni voce di spesa può essere finanziata **una sola volta**, anche se attinge a fonti diverse (es. PNRR, fondi regionali o nazionali). Questo per garantire il principio del **divieto di doppio finanziamento**.

D.6. QUALI SONO TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA?

R.6. La **domanda** di agevolazione deve essere presentata **esclusivamente in via elettronica**, utilizzando la [piattaforma informatica](#) messa a disposizione sul sito internet di Invitalia (soggetto gestore), a partire **dalle ore 12:00 del 4 aprile 2025** fino **alle ore 12:00 del 17 giugno 2025**²² e firmata digitalmente dal rappresentante legale dell'impresa o da un suo delegato.

Ciascuna impresa può presentare **una sola domanda** di agevolazione.



Per la presentazione della domanda è necessario:

- ◆ essere in possesso di un'identità digitale (SPID, CNS, CIE)
- ◆ accedere all'area riservata per compilare online la domanda
- ◆ disporre di una firma digitale e di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)

[Modulo di domanda – Fac-simile](#)

il fac-simile non va utilizzato per la presentazione della domanda

[Guida alla presentazione della domanda](#)

[Scarica il file pdf con le FAQ](#)

[Scarica il pacchetto completo degli allegati \(.zip\)](#)

Per accedere alle agevolazioni, l'impresa deve **allegare** alla domanda **una serie di documenti obbligatori**, tra cui:

- ◆ **Relazione tecnica asseverata**

²⁰ art. 7, comma 1, lett. c.

²¹ art. 7, comma 1, lett. d.

²² Come prorogato dal [decreto direttoriale del 31 marzo 2025](#).



Redatta da un professionista abilitato (ingegnere, architetto, geometra, perito industriale o geologo), anche interno all'impresa, deve seguire il modello fornito da Invitalia e contenere le informazioni di seguito elencate sinteticamente nella tabella.

♦ **Dichiarazioni sostitutive (DSAN).**

Vediamole nel dettaglio.

RELAZIONE TECNICA ASSEVERATA	
Contenuto	Descrizione sintetica
Descrizione dell'unità produttiva	Ubicazione, eventuali strutture pertinenti, documentazione che ne attesti la disponibilità e conformità edilizia e ambientale
Consumi energetici	Consumi dell'anno precedente, inclusi i prelievi dalla rete e da altre fonti
Impianto da installare	Tipologia, potenza e caratteristiche dell'impianto (fotovoltaico o mini-eolico) e dell'eventuale sistema di accumulo
Categoria dei moduli fotovoltaici	Indicazione della tipologia, se pertinente al Registro nazionale delle tecnologie fotovoltaiche
Ubicazione impianto	Conferma che sarà installato su edifici esistenti o coperture pertinenti e che rispetta tutte le norme urbanistiche e ambientali
Certificazioni ambientali	Elenco delle certificazioni ambientali di processo in possesso dell'impresa, in corso di validità

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE (DSAN)	
DSAN richiesta	Contenuto e finalità
Dati contabili	Informazioni economico-finanziarie dell'ultimo bilancio approvato o dichiarazione dei redditi, utili al calcolo del MOL
Dimensione d'impresa	Necessaria se l'impresa è collegata o associata ad altre, secondo la normativa sulle PMI
Antimafia	Obbligatoria solo se si richiedono agevolazioni oltre 150.000 euro, con dati per la verifica antimafia (ai sensi del D.lgs. 159/2011)
Titolare effettivo	Indicazione del titolare effettivo dell'impresa con documento di identità e dichiarazione di assenza di conflitti di interesse
Parità di genere (facoltativa)	Copia della certificazione di parità di genere, se posseduta alla data della domanda
Certificazioni ambientali (facoltative)	Copia di eventuali certificazioni ambientali di processo già in possesso
Altra documentazione integrativa	Ulteriori documenti richiesti da Invitalia sul proprio sito per rispettare i criteri di ammissibilità e finanziabilità





All'atto della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, all'impresa richiedente **sarà rilasciato** dalla piattaforma **il CUP**, che dovrà essere riportato su ciascun giustificativo di spesa connesso al programma di investimento agevolato.²³

D.7. COME AVVIENE L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO?

R.7. Una volta ottenuta l'approvazione della domanda, le imprese beneficiarie devono **presentare a Invitalia una specifica richiesta di erogazione**, utilizzando **i modelli** disponibili online. Le agevolazioni possono essere erogate:

- ♦ in **due tranches**, oppure
- ♦ in **un'unica soluzione**, nel rispetto delle condizioni previste dal decreto.

PRIMA QUOTA (ACCONTO)

La **prima richiesta** di contributo può essere richiesta durante l'esecuzione del progetto, **quando siano stati sostenuti almeno il 20% dei costi totali** dell'investimento ammesso e deve includere:

- ♦ le **fatture di acquisto** (quietanzate, cioè già pagate), oppure – entro i limiti previsti – fatture non ancora saldate;
- ♦ in **caso di leasing**, la documentazione che dimostra il pagamento dei canoni relativi ai beni rendicontati.

Sono accettate anche **fatture non quietanzate**, ma in questo caso **il contributo non può superare il 50%** del totale concesso per quelle spese. **Dopo le verifiche, Invitalia procede all'erogazione entro 60 giorni**. In caso di necessità, può richiedere integrazioni. Se entro **sei mesi** dall'erogazione dell'acconto l'impresa non chiede il saldo, Invitalia potrà chiedere conferma dei pagamenti relativi a quelle fatture ancora non saldate.

SECONDA QUOTA (SALDO) O EROGAZIONE UNICA

Questa deve essere presentata **entro 60 giorni dalla conclusione** del programma di investimento, e deve includere:

- ♦ le **ricevute di pagamento di tutte le spese**, comprese quelle non saldate in fase di acconto;
- ♦ una **diagnosi energetica finale**, conforme al D.lgs. 102/2014, che dimostri l'effetto degli interventi sui consumi dell'unità produttiva;
- ♦ una **relazione tecnica finale**, redatta da un professionista abilitato, che confermi l'ultimazione del progetto e ne descriva eventuali modifiche rispetto al piano iniziale, in particolare quelle che potrebbero incidere sul punteggio ricevuto in graduatoria.

Anche in questo caso, **Invitalia ha 60 giorni per erogare il saldo**, a condizione che tutta la documentazione risulti completa e regolare. Se l'investimento effettivamente realizzato è inferiore rispetto a quello approvato, il contributo viene rimodulato proporzionalmente.



Per i progetti realizzati tramite **leasing finanziario**, la richiesta di saldo (o di erogazione in un'unica soluzione) deve essere **inviata entro 20 mesi dalla data di concessione del contributo**, nel rispetto dei tempi massimi previsti per l'ultimazione del programma.

²³ ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera j), del decreto 13 novembre 2024.





PRASSI DELLA SETTIMANA

PROVVEDIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

[Provvedimento 193805 del 23 aprile 2025](#)

Accertate le **medie dei cambi** delle valute estere del mese di **marzo 2025**.

RISPOSTE AGLI INTERPELLI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Le **Risposte** alle **istanze di interpello pubblicate** dall'Agenzia delle Entrate in **questa settimana** dalla **n. 116 del 18.04.2025** alla **n. 118 del 22.04.2025** sono **consultabili** direttamente sul sito dell'Agenzia delle Entrate al seguente link: [Risposte alle istanze di interpello di APRILE 2025](#)



LO SCADENZARIO DAL 24.04.2025 AL 09.05.2025Lunedì **28 aprile 2025****Presentazione in via telematica** degli **elenchi riepilogativi**:

- ◆ delle cessioni e acquisti intracomunitari di beni (Modelli INTRA 1-bis e INTRA 2-bis);
- ◆ delle prestazioni di servizi rese / ricevute a / da soggetti passivi UE (Modello INTRA 1-quater e Modelli INTRA 2-quater),

relativi alle operazioni effettuate nel **mese di marzo**, per i soggetti Iva con **obbligo mensile**, e relativi alle operazioni effettuate **nel primo trimestre 2025** per i soggetti Iva con **obbligo trimestrale**.

Mercoledì **30 aprile 2025**

I contribuenti che, alla data del 31 dicembre 2024, sono **decaduti dalla Rottamazione-quater** a causa del mancato, insufficiente o tardivo pagamento delle somme dovute, possono essere riammessi alla Definizione agevolata, **limitatamente ai debiti indicati nelle dichiarazioni presentate a suo tempo per aderire alla misura** (stabilito dal [Milleproroghe convertito nella Legge n. 15/2025](#)). Per aderire alla riammissione i contribuenti dovranno **presentare apposita domanda** entro il **30 aprile 2025**, secondo le modalità, **esclusivamente telematiche**, che Agenzia delle entrate-Riscossione, pubblicherà sul proprio sito entro venti giorni dall'entrata in vigore della Legge di conversione del decreto. Nella domanda il contribuente dovrà indicare, oltre ai debiti, per i quali ricorrono le condizioni della riammissione, anche le modalità con le quali effettuerà il pagamento di quanto dovuto a titolo di Definizione agevolata.

Mercoledì **30 aprile 2025**

Ultimo giorno utile per l'invio telematico diretto o tramite intermediari abilitati della **dichiarazione IVA 2025** (periodo d'imposta 2024). La dichiarazione, da presentare esclusivamente per via telematica all'Agenzia delle entrate, può essere trasmessa:

- ◆ **direttamente dal dichiarante**, utilizzando i servizi telematici Entratel o Fisconline in base ai requisiti posseduti per il conseguimento dell'abilitazione;
- ◆ **tramite un intermediario** abilitato ai sensi dell'art. 3, comma 3, del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322;



- ◆ **tramite altri soggetti incaricati** (per le Amministrazioni dello Stato);
- ◆ **tramite società appartenenti al gruppo.**

Mercoledì **30 aprile 2025**

Trasmissione telematica della dichiarazione IVA IOSS relativa alle vendite a distanza di beni importati (in spedizioni di valore intrinseco non superiore a € 150) **del mese precedente**, da parte dei soggetti iscritti al (nuovo) Sportello unico per le importazioni (IOSS), indicando per ogni Stato membro di consumo l'imponibile, l'aliquota e l'imposta dovuta per le cessioni di beni ivi effettuate.

La Dichiarazione Iva loss è inviata elettronicamente all'Agenzia attraverso il Portale Oss. Entro lo stesso termine va versata anche l'imposta dovuta in base alla dichiarazione mensile, ovvero l'IVA relativa alle vendite a distanza di beni importati da territori o Paesi terzi per le quali l'imposta è divenuta esigibile nel mese precedente.

Non è prevista alcuna modifica al termine di scadenza se tale data cade il fine settimana o in un giorno festivo.

Mercoledì **30 aprile 2025**

I soggetti passivi IVA che si avvalgono del regime del One Stop Shop, nella versione "Ue" o "non Ue" devono effettuare, tramite il portale OSS messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, l'invio **della dichiarazione Iva OSS** che contiene **le operazioni intracomunitarie poste in essere nel corso del 1° trimestre 2025**, contestualmente devono provvedere al versamento delle imposte dovute. Ricordiamo che il regime speciale dello sportello unico (One Stop Shop - OSS) è un regime che consente ai soggetti passivi che forniscono servizi o cedono beni a consumatori dell'UE di dichiarare e pagare l'IVA in un unico Stato membro, quello dove sono identificati. Lo Stato di identificazione provvederà poi alla ripartizione degli importi agli Stati UE interessati. Il regime OSS può configurarsi, secondo i casi, quale "OSS UE" o "OSS non UE". **È utile precisare che la data di scadenza è confermata anche se coincide con il fine settimana o in un giorno festivo.**

Mercoledì **30 aprile 2025**

I contribuenti che hanno realizzato nel trimestre **un'eccedenza di imposta detraibile di importo superiore a 2.582,28 euro** e che intendono chiedere in tutto o in parte il rimborso di tale eccedenza ovvero intendono utilizzarla in compensazione anche con altri tributi, contributi e premi, ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241,



devono **inviare esclusivamente** per via telematica all'Agenzia delle Entrate **l'istanza di rimborso / compensazione del credito IVA relativo al 1° trimestre 2025** (entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento), utilizzando il [mod. IVA TR.](#)

Mercoledì **30 aprile 2025**

Gli Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e i **produttori agricoli** di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972, devono provvedere alla **liquidazione e versamento dell'Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese di marzo**, con Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato.

Mercoledì **30 aprile 2025**

Gli Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e i **produttori agricoli** di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972, devono provvedere all'invio della **Dichiarazione mensile** dell'ammontare degli **acquisti intracomunitari** di beni registrati **con riferimento al secondo mese precedente**, dell'ammontare dell'imposta dovuta e degli estremi del relativo versamento ([Modello INTRA 12](#)), esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando i canali Fisconline o Entratel.

N.B. Sono tenuti a quest'adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali.

Mercoledì **30 aprile 2025**

Gli **autotrasportatori** devono presentare la **dichiarazione di rimborso necessaria alla fruizione del** beneficio fiscale previsto dall'art. 24-ter del D.lgs. n.504/95 **entro il 30 aprile 2025**, relativamente ai consumi di carburante **effettuati nel** primo trimestre 2025 (periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 marzo 2025), tramite il software che sarà reperibile sul sito dell'Agenzia delle Dogane all'indirizzo www.adm.gov.it (Accise – Prodotti energetici - Benefici per il gasolio da autotrazione - Benefici gasolio autotrazione 1° trimestre 2025 - Software gasolio autotrazione 1° trimestre 2025) aggiornato per la compilazione e la stampa della dichiarazione relativa al primo trimestre 2025.



Mercoledì **30 aprile 2025**

I soggetti che risultano al PRA proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria di autovetture e di autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose **con potenza superiore a 185 Kw e con scadenza del bollo auto a marzo 2025**, residenti **in Regioni che non hanno stabilito termini diversi**, devono provvedere al pagamento dell'addizionale erariale alla tassa automobilistica (**c.d. superbollo**), pari a 20,00 euro per ogni kilowatt di potenza del veicolo superiore a 185 Kw, ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione del veicolo rispettivamente al 60%, al 30% e al 15%. (**Il pagamento va effettuato entro gli stessi termini previsti per il pagamento del bollo auto**, articolo 3 del [Decreto del 7 ottobre 2011](#) del Ministero dell'Economia e delle Finanze).

Non è più dovuta decorsi venti anni dalla data di costruzione.

Il pagamento deve essere effettuato mediante modello **F24 - Versamenti con elementi identificativi**, con esclusione della compensazione, con modalità telematica per i titolari di partita Iva ovvero presso Banche, Poste, Agenti della riscossione o mediante i servizi di pagamento on-line per i non titolari di partita Iva, utilizzando il codice tributo: **3364 - Addizionale Erariale alla tassa automobilistica**.

Mercoledì **30 aprile 2025**

I proprietari di autoveicoli con oltre 35 Kw con bollo scadente a **marzo 2025** residenti **in Regioni che non hanno stabilito termini diversi**, devono effettuare il pagamento delle tasse automobilistiche (bollo auto) da pagare tra il 1° e il 30 aprile 2025.

Il pagamento per il rinnovo della tassa automobilistica deve essere effettuato di regola nel corso del mese successivo alla scadenza dell'ultima tassa dovuta. e può essere effettuato tramite:

- ◆ **pagoBollo** on line (servizio online di ACI denominato [Bollonet](#))
- ◆ le [Delegazioni ACI](#)
- ◆ le [Agenzie Sermetra](#)
- ◆ i **Punti vendita Mooney**
- ◆ **Poste Italiane**, mediante pagamento on-line allo sportello e attraverso gli altri canali messi a disposizione
- ◆ i punti vendita **Lottomatica**



- ◆ **le altre Agenzie di pratiche auto autorizzate presenti sul territorio (Isaco, PTAvant, Stanet, Agenzia Italia Net Service)**
- ◆ **Banche e altri Operatori aderenti all'iniziativa PSP** tramite i canali da questi messi a disposizione (Home Banking, **Sportelli** Bancari, APP per smartphone e tablet, esercizi commerciali, ecc.)
- ◆ **l'app IO**, cliccando **direttamente** sull'avviso riportato nella notifica inviata dalla propria Regione/Provincia Autonoma, se ha attivato il servizio di notifica scadenza, inquadrando un QR-code o digitando manualmente i dati.

Mercoledì **30 aprile 2025**

Ultimo giorno utile per la trasmissione telematica all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, dei **corrispettivi giornalieri delle cessioni di benzina e gasolio da parte dei gestori di distributori a elevata automazione**, destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori del **mese di marzo 2025**.

Sono obbligati i soggetti passivi IVA che gestiscono impianti di distribuzione stradale di benzina e gasolio ad elevata automazione, in cui il rifornimento avviene unicamente in modalità self-service prepagato muniti di sistemi automatizzati di telerilevazione dei dati di impianto, di terminali per il pagamento tramite accettatore di banconote e moneta elettronica (bancomat, carte di credito, prepagate, etc.) e di sistemi informatici per la gestione in remoto dei dati di carico e di scarico delle quantità di carburante.

Mercoledì **30 aprile 2025**

Gli operatori finanziari indicati all'art. 7, sesto comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605 (quali Banche, società, Poste Italiane S.p.a., gli Intermediari Finanziari, le Imprese di Investimento, gli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio, le Società di Gestione del Risparmio, nonché ogni altro Operatore Finanziario), devono inviare in via telematica utilizzando il software SID - Gestione Flussi Anagrafe Rapporti, la **Comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati, riferiti al mese solare precedente (marzo 2025)**, relativi ai soggetti con i quali sono stati intrattenuti rapporti di natura finanziaria.

Mercoledì **30 aprile 2025**

I soggetti ISA che hanno aderito al Concordato preventivo biennale per il 2024-2025 (di cui all'articolo 2-quater del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito con



	modificazioni dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143) devono effettuare il versamento della 2° rata dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nonché dell'imposta regionale sulle attività produttive, per le annualità interessate, con un massimo di 24 rate mensili di pari importo con l'aggiunta degli interessi calcolati al tasso legale sulle rate successive alla prima.
Mercoledì 30 aprile 2025	I soggetti obbligati ad assolvere l'imposta di bollo su libri, registri e altri documenti informatici rilevanti ai fini tributari (escluse le e-fatture) devono eseguire il pagamento, in unica soluzione, per quelli emessi o utilizzati nell'anno precedente (in un'unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio).
Mercoledì 30 aprile 2025	Gli enti non commerciali che effettuano raccolte pubbliche di fondi, tra cui rientrano anche le associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni senza fini di lucro e le associazioni pro-loco, devono redigere, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, apposito rendiconto, accompagnato da una relazione illustrativa, da cui risultino le entrate e le spese relative alle raccolte pubbliche di fondi effettuate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.
Mercoledì 30 aprile 2025	Invio telematico, esclusivamente tramite i servizi Entratel o Fisconline, di comunicazioni da parte di diversi soggetti. L'adempimento riguarda: ◆ le banche, Sim, Poste italiane Spa, Sgr, società finanziarie, società fiduciarie e tutti gli altri soggetti che pagano interessi o attribuiscono il pagamento di interessi alle persone fisiche residenti in un altro Stato membro o in un territorio dipendente o associato per la trasmissione delle relative informazioni. ◆ gli uffici Marittimi e gli uffici della Motorizzazione civile - sezione Nautica, per la trasmissione di dati e notizie relativi alle iscrizioni e alle note di trascrizione di atti costitutivi, traslativi o estintivi della proprietà o di altri diritti reali di godimento, nonché alle dichiarazioni di armatore, concernenti navi, galleggianti e unità da diporto, o quote di essi con riferimento all'anno precedente (la comunicazione va inviata anche se non ci sono dati da segnalare). ◆ l'Ente nazionale aeronautica civile (Enac), per la trasmissione dei dati e delle notizie contenuti nel Registro



aeronautico nazionale (Ran) relativi alle iscrizioni di aeromobili e alle note di trascrizione di atti costitutivi, traslativi o estintivi della proprietà o di altri diritti reali di godimento sugli aeromobili o quote di essi, con riferimento all'anno precedente (la comunicazione va inviata anche se non ci sono dati da segnalare).

- ◆ **le circoscrizioni aeroportuali**, per la trasmissione dei dati e delle notizie riguardanti gli esercenti di aeromobili e relativi alle iscrizioni, alle variazioni e cancellazioni, con riferimento all'anno precedente (la comunicazione va inviata anche se non ci sono dati da segnalare).
- ◆ **i Comuni**, per la trasmissione dei dati relativi all'anno solare precedente riguardanti le denunce di inizio attività presentate allo sportello unico comunale per l'edilizia, permessi di costruire e ogni altro atto d'assenso comunque denominato in materia di attività edilizia relativamente ai soggetti dichiaranti, agli esecutori e ai progettisti dell'opera.
- ◆ **i gestori di servizi di pubblica utilità**, per la trasmissione dei dati relativi ai contratti di somministrazione di energia elettrica, di servizi idrici e del gas, e dei contratti concernenti i servizi di telefonia (fissa, mobile e satellitare), stipulati con l'utenza nell'anno solare precedente.
- ◆ **le pubbliche amministrazioni** e gli enti pubblici, per la trasmissione degli estremi dei contratti di appalto, di somministrazione e di trasporto, conclusi mediante scrittura privata e non registrati, nell'anno solare precedente.
- ◆ **gli uffici pubblici**, per la trasmissione dei dati e delle notizie relativi all'anno solare precedente riguardanti gli atti di concessione, di autorizzazione e licenza emessi.
- ◆ **gli ordini professionali** e gli altri enti e uffici obbligati alla tenuta di albi, registri ed elenchi istituiti per l'esercizio di attività professionale e di lavoro autonomo, per la trasmissione dei dati relativi all'anno precedente riguardanti iscrizioni, variazioni e cancellazioni.
- ◆ **le imprese, gli intermediari e altri operatori del settore delle assicurazioni** che erogano, in ragione dei contratti di assicurazione di qualsiasi ramo, somme di denaro, a qualsiasi titolo, nei confronti dei danneggiati, per la trasmissione dei dati relativi all'anno precedente



riguardanti gli importi liquidati, il codice fiscale o la partita Iva del beneficiario e dei soggetti le cui prestazioni sono state valutate ai fini della quantificazione della somma liquidata.

- ◆ **i soggetti che gestiscono, anche in concessione, il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani**, per la trasmissione dei dati relativi alle dichiarazioni degli utenti, acquisiti nell'ambito dell'attività di gestione, che abbiano rilevanza ai fini delle imposte sui redditi.

Mercoledì **30 aprile 2025**

Le **strutture sanitarie private** devono comunicare all'Agenzia delle entrate **l'ammontare dei compensi complessivamente riscossi nel 2024 in nome e per conto di ciascun esercente la professione medica e paramedica** per le prestazioni rese all'interno di dette strutture in esecuzione di un rapporto, intrattenuto direttamente con il paziente, che dia luogo a reddito di lavoro autonomo.

L'invio della comunicazione deve avvenire esclusivamente per via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando il [modello SSP](#) disponibile sul sito dell'Agenzia delle entrate.

Le società sportive di calcio professionistiche partecipanti ai campionati nazionali di **serie A, B e Lega pro (ex C1 e C2)** devono comunicare all'Agenzia delle entrate:

- ◆ i contratti di acquisizione, anche a titolo di comproprietà o prestito delle prestazioni professionali degli atleti professionisti,
- ◆ i contratti che regolano il trattamento economico e normativo del rapporto tra l'atleta professionista e la società sportiva,
- ◆ i contratti di sponsorizzazione stipulati dagli atleti medesimi in relazione ai quali la società percepisce somme per il diritto di sfruttamento dell'immagine.

Una copia di tali documenti deve essere inviata alla casella di posta elettronica certificata dc.acc.contrattalcio@pcert.agenziaentrate.it.

Mercoledì **30 aprile 2025**

Ultimo giorno per l'invio della richiesta di contributi per il funzionamento e per le attività delle biblioteche non statali aperte al pubblico. Ai sensi dell'art. 3, la domanda di ammissione ai contributi, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente proprietario della biblioteca, fornito di firma digitale, potrà essere inviata



esclusivamente in modalità telematica alla Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore, utilizzando la piattaforma informatica

<https://biblioteche.cultura.gov.it/it/contributi/biblioteche-non-statali/Sportello-domande/> che sarà aperta **dal 24 marzo 2025 dalle ore 12:00 alle ore 12:00 del 30 aprile 2025**. Anche se già inseriti a sistema l'anno precedente, gli utenti devono comunque ripetere la registrazione per accedere al contributo di quest'anno.

Le istanze potranno essere presentate come da [D.D.G. repertorio n.139 del 19/03/2025](#).

Mercoledì **30 aprile 2025**

I soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato di cui all'art. 70-octiesdecies, comma 1, **ammessi ad applicare il regime transfrontaliero di franchigia nel territorio di altri Stati membri dell'Unione europea** che hanno adottato tale regime, devono **comunicare il valore totale delle cessioni e delle prestazioni effettuate nel territorio dello Stato e il valore delle predette operazioni effettuate in ogni altro Stato membro**, compresi gli Stati diversi da quelli di esenzione.

La [Comunicazione trimestrale del regime transfrontaliero di franchigia](#) (Modello approvato con Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 28.03.2025) deve essere presentata all'Agenzia delle entrate **entro l'ultimo giorno del mese successivo ad ogni trimestre civile**, esclusivamente in via telematica, direttamente dal contribuente o tramite un intermediario, **mediante i canali telematici dell'Agenzia delle entrate**.

Venerdì **2 maggio 2025**

Le parti contraenti di contratti di locazione e affitto che non abbiano optato per il regime della "cedolare secca" devono versare l'imposta di registro sui contratti di locazione e affitto stipulati in data 01/04/2025 o rinnovati tacitamente con decorrenza dal 01/04/2025, con Modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE).

